

TEATRO ROMOLO VALLI

Piazza Martiri del VII luglio 1 - Reggio Emilia

PROGETTO ESECUTIVO

Intervento di installazione nuovi serramenti ad elevate prestazioni energetiche

02 – Relazione Generale

Rev.	Data	Nome file	Redatto	VER.	APPR.	Descrizione
0	Aprile 2023	02_v_sr_relazione generale.docx	VIT	MAC	BRT	/

INDICE

1	Premessa.....	3
1.1	Introduzione.....	3
1.2	Criticità riscontrate.....	3
2	Inquadramento urbanistico-territoriale.....	4
2.1	Descrizione generale dell'edificio.....	4
2.2	PUG – Piano Urbanistico Generale.....	6
2.2.1	TV.2 – Tavola dei Vincoli - Rispetti.....	7
2.2.2	TV.3 – Tutele paesaggistico ambientali e vincoli paesaggistici.....	10
2.2.3	TV.4 – Tutele storico culturali e archeologiche.....	16
2.2.4	TV.5 – Rischi naturali, industriali e sicurezza.....	18
2.2.5	TV.6 – Vincoli e tutele per il Centro storico.....	24
3	Elenco riepilogativo delle opere.....	26
3.1	Installazione nuovi serramenti.....	26
4	Normative di riferimento.....	27

1 Premessa

1.1 Introduzione

Il presente documento, denominato "relazione generale" è parte integrante del progetto esecutivo di intervento per la promozione dell'efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali. Oggetto del progetto è la descrizione dei lavori di riqualificazione energetica del Teatro Municipale, intitolato a Romolo Valli, sito in piazza Martiri del VII Luglio 1 – Reggio Emilia.

Per avere una completa conoscenza dei termini e delle opere è necessario prendere visione di tutti gli elaborati allegati al presente progetto. Tutti i criteri adottati per la stesura del presente progetto saranno volti al raggiungimento dei seguenti obiettivi prioritari:

- > Rispetto di quanto disposto nell'"Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la promozione dell'efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati" del 22/12/2021;
- > Rispetto delle prescrizioni normative, quali: Legge 9 gennaio 1991 n° 10, del D.P.R. n° 74 del 2013, a tutte le recenti normative nazionali e regionali sul contenimento dei consumi energetici in edilizia vale a dire il D. Lgs 192/05, il D. Lgs 311/06, il dm 26 giugno 2015; DM 19 agosto 1996 (aggiornato il 25/08/2020) "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"; tutte le normative di sicurezza, di prevenzione incendi, inquinamento atmosferico e ambientale, tenendo conto di tutte le esigenze e caratteristiche anche di manutenzione, meglio specificate in seguito;
- > Scelta dei materiali in conformità al D.M. 11 ottobre 2017, sui Criteri Ambientali Minimi;
- > Rispetto delle normative del settore corrispondente dei materiali oggetto di intervento (rispetto dei valori di legge, verifica omologazioni).

1.2 Criticità riscontrate

Le criticità del sistema edificio-impianto che sono emerse dal rilievo e dalla diagnosi energetica dell'edificio sono le seguenti:

- > L'impianto del palcoscenico è caratterizzato da un coefficiente di utilizzo molto elevato. Funziona a piena portata durante gli spettacoli, le prove e le lunghe fasi di allestimento degli spettacoli;
- > Gli impianti dei palchi e dei loggioni non possono essere utilizzati durante gli spettacoli perché la velocità dell'aria nella zona occupata dagli spettatori risulta fastidiosa;
- > La regolazione degli impianti ed il relativo impianto di telecontrollo non permettono una gestione degli impianti che possa adattarsi al numero variabile di persone presenti nei locali;
- > Il gruppo di refrigerazione esistente, obsoleto, funziona con un solo circuito frigorifero sui due complessivi e non garantisce la piena potenzialità estiva degli impianti di climatizzazione;
- > I corpi illuminanti dei locali del teatro sono caratterizzati da una bassa efficienza energetica;
- > I serramenti esterni dell'edificio sono tutti in legno con vetri singoli.

Il presente progetto, finalizzato al risparmio di energia primaria e all'ecosostenibilità dell'edificio, è incentrato sul miglioramento dell'efficienza dell'**involucro** dell'edificio, e sul miglioramento del comfort interno.

Per gli interventi di tipo impiantistico si rimanda ai progetti specifici.

2 Inquadramento urbanistico-territoriale

I vincoli territoriali ed ambientali relativi al sito interessato al progetto sono stati desunti dalla strumentazione urbanistica comunale e dai vincoli sovraordinati di carattere ambientale, storico, paesaggistico, geologico e idrogeologico insistenti nel territorio.


In considerazione del tipo di interventi previsti da questo progetto, tutti di previsto svolgimento all'interno dei locali e non comprendenti cambio di destinazione d'uso, si esclude l'attinenza di alcun vincolo territoriale ed ambientale su tali interventi, e quindi non si considerano particolari accortezze su tali aspetti.

2.1 Descrizione generale dell'edificio

Il Teatro Municipale intitolato a Romolo Valli è il classico teatro dell'opera all'italiana (capienza massima 1088 persone). Inaugurato nel 1857, accoglie prevalentemente le stagioni di Opera, Concerti e Musical.

Nella tabella seguente si riporta un estratto fotografico d'inquadramento dell'edificio:

REPERTORIO FOTOGRAFICO



Aerofoto edificio



Vista facciata principale



Vista del retro

L'attuale impianto di climatizzazione, estiva ed invernale, del teatro è stato installato circa venti anni fa, dimensionato per l'affluenza di:

- > platea e galleria: 200 persone
- > palchi (4 ordini): 486 persone
- > loggione: 188 persone
- > sala specchi: 200 persone
- > sala ottagonale: 200 persone

Per un totale di 1074 considerando non contemporanea la presenza di 200 persone (tra la sala specchi e la sala ottagonale).

L'impianto consta di 8 impianti ad aria sulle seguenti zone:

- > palcoscenico;
- > platea;
- > atrio ingresso;
- > palchi lato est;
- > palchi lato ovest;
- > loggione;
- > sala specchi;
- > sala ottagonale.

2.2 PUG – Piano Urbanistico Generale

Il **Piano Urbanistico Generale (PUG)** è lo strumento urbanistico che imposta le linee strategiche fondamentali per le grandi e piccole trasformazioni che attraverseranno Reggio Emilia.

Il Consiglio Comunale in data 23 maggio 2022 ha adottato il **Piano Urbanistico Generale (PUG)** quale sostituirà gli attuali strumenti di pianificazione: il *Piano strutturale comunale* e il *Regolamento urbanistico edilizio*.

La formazione del nuovo strumento urbanistico si svolge nel riferimento normativo della L.R. 24/2017. La Regione si è dotata di una legge urbanistica che ha profondamente innovato principi, strumenti, tecniche, al servizio della pianificazione urbanistica e territoriale. Molti e radicali i cambiamenti introdotti: prima fra tutti la ricomposizione nel piano delle due dimensioni: quella strategico/strutturale e quella più propriamente operativa e regolamentare, così come l'inserimento di un'apposita procedura di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale e il ruolo dinamico del quadro conoscitivo.

La nuova Legge, in particolare, supera l'impostazione degli strumenti preposti al governo del territorio, istituiti precedentemente dalla L.R. 20/2000, sostituendo a livello comunale il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano Operativo Comunale (POC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con il Piano Urbanistico Generale (PUG).

La pianificazione urbanistica comunale si articola in:

- > un unico Piano urbanistico generale (PUG), che stabilisce la disciplina di competenza comunale sull'uso e la trasformazione del territorio, con particolare riguardo ai processi di riuso e di rigenerazione urbana;
- > gli accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica con i quali, in conformità al PUG, l'amministrazione comunale attribuisce i diritti edificatori, stabilisce la disciplina di dettaglio delle trasformazioni e definisce il contributo delle stesse alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale. Gli accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica sostituiscono ogni piano urbanistico operativo e attuativo di iniziativa pubblica e privata, comunque denominato, previsto dalla legislazione vigente. (art. 30 L.R. 24/2017).

Il Piano è stato elaborato e assunto ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 24/2017 che consente ai Comuni dotati degli strumenti urbanistici predisposti ai sensi della precedente legge urbanistica L.R. n. 20/2000 di avviare il procedimento di approvazione di un'unica variante generale, disciplinata dall'art. 43 e seguenti della L.R. n. 24/2017, diretta a unificare e conformare le previsioni del Piano Strutturale Comunale (PSC), Piano Operativo Comunale (POC) e Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) ai contenuti del Piano Urbanistico Generale (PUG).


Il Piano assunto si compone dei seguenti pacchetti di documenti a loro volta composti da relazioni, schede ed elaborati:

- > QUADRO CONOSCITIVO DIAGNOSTICO
- > STRATEGIA PER LA QUALITÀ URBANA ED ECOLOGICO AMBIENTALE
- > TAVOLA DEI VINCOLI
- > ValSAT

> VINCOLI URBANISTICI


L'analisi svolta sul PUG (Piano Urbanistico Generale) del comune di Reggio Emilia ha permesso di verificare l'esistenza dei seguenti vincoli sul Teatro Municipale Romolo Valli:

2.2.1 TV.2 – Tavola dei Vincoli - Rispetti



Zone non idonee per la localizzazione di determinate tipologie di impianti di smaltimento rifiuti (art. 92 del PTCP)

Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina - pianura art. 82 del PTCP. Tutti i settori costituiscono zone non idonee per impianti funzionali al recupero di energia



Articolo 82. Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura

1. Le disposizioni riguardanti le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee, in riferimento all'utilizzo idropotabile delle medesime.


2. Le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura si articolano in:

a) aree di ricarica delle falde, distinte nei seguenti settori:

- > 1) settori di ricarica di tipo A: aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione;
- > 2) settori di ricarica di tipo B: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, generalmente comprese tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente identificabile come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale;
- > 3) settori di ricarica di tipo C: bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B;
- > 4) settori di ricarica di tipo D: fasce adiacenti agli alvei fluviali con prevalente alimentazione laterale subalvea;

b) emergenze naturali della falda, costituite dai fontanili.

Zone non idonee per la localizzazione d'impianti di smaltimento e recupero rifiuti (art. 92 del PTCP)



Articolo 92. Zone non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti

1. P Ai sensi dell'art. 128, 2° comma, della L.R. 3/1999, e dell'art. 7, comma 2 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (di seguito PRGR), il presente Piano individua, nella tav. P13, le zone non idonee per la localizzazione d'impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, costituite dalla sovrapposizione cartografica delle zone di tutela paesaggistico-ambientale e degli elementi territoriali come specificati nella legenda della tavola medesima. Sono considerati impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti rispettivamente:

- > a) gli impianti per l'esercizio delle attività di smaltimento di cui alla Tab. B – parte IV del D.Lgs n. 152/2006;
- > b) gli impianti per l'esercizio delle attività di recupero di cui alla Tab. C – parte IV del D.Lgs n. 152/2006.

2. P L'individuazione delle zone non idonee non si applica alle attività di recupero ambientale come definite dalla legislazione vigente in materia, consistenti nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici a condizione che:

- > a) i rifiuti non siano pericolosi;
- > b) il recupero
 - > 1) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente;
 - > 2) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dalle norme vigenti in materia di recupero di rifiuti non pericolosi, nonché nel rispetto del progetto sopra citato;
 - > 3) sia compatibile con le caratteristiche chimico - fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare;
- > c) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito;
- > d) l'attività di recupero sia preventivamente autorizzata con procedure ordinarie o semplificate ai sensi del D.Lgs 152/06 – Parte IV.

L'individuazione delle zone non idonee di cui alla tav. P13 non si applica alle attività ed impianti secondo le deroghe ammesse dal successivo art. 104 "Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive e agli impianti di lavorazione degli inerti".

La realizzazione e l'ampliamento di impianti di recupero rifiuti e le relative operazioni è consentita nelle zone di ammissibilità condizionata, come individuate nella tav. P13 e nelle ulteriori zone di cui alla parte seconda delle presenti Norme che dettano limitazioni e condizionamenti per determinate tipologie di impianti di gestione di rifiuti, qualora sia stato approvato il relativo progetto ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

3. P Oltre a quanto individuato nella tav. P13, costituiscono zone non idonee per determinate tipologie di impianti:


- > a) per le discariche di rifiuti inerti i beni tutelati in ragione del loro interesse paesaggistico elencati dall'art. 142 del D.Lgs 42/2004;
- > b) per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi i territori sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004;
- > c) in generale per tutte le attività di gestione di rifiuti pericolosi, compresi gli ampliamenti delle esistenti, i settori A delle Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina e pianura (art. 82);
- > d) le perimetrazioni degli abitati da consolidare e o trasferire (art. 60).

4. P Tutti gli impianti di cui al comma 1 con eccezione per quelli indicati all'art. 6, comma 3, lett. c) punto 8) sono da localizzarsi all'interno degli ambiti specializzati per attività produttive di cui all'articolo A-13 della L.R. 20/2000, ovvero, nei casi in cui producano impatti ambientali e territoriali rilevanti nelle Aree produttive Ecologicamente Attrezzate di cui all'art. A-14 della L.R. 20/2000, e, di norma, individuati come dotazioni ecologico ambientali o infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti ai sensi dell'art.15 delle presenti Norme.

E' consentita la realizzazione di nuovi impianti di gestione di rifiuti in aree classificate "aree omogenee F" negli strumenti urbanistici comunali nelle more del loro adeguamento alle disposizioni di cui alla L.R. 20/2000.

Ai fini della definizione delle zone non idonee per la localizzazione d'impianti di smaltimento e recupero di rifiuti il territorio urbanizzato ed urbanizzabile con le eccezioni di cui sopra, riportato nella tav. P13, ha valore indicativo di massima, la sua individuazione è effettuata dagli strumenti urbanistici comunali in coerenza con le presenti Norme.

2.2.2 TV.3 – Tutele paesaggistico ambientali e vincoli paesaggistici







Alberature di pregio (PSC art.2.9)



Fasce PAI (PSC art.2.20 e segg.)



Zone di tutela delle acque



Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (D.Lgs 42/2004)

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: (comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008).

- > a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- > b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- > c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

- > d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Art. 2.9 Alberature di pregio (PSC)

1. Per gli alberi monumentali tutelati con apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale individuati nella Tavola P7.1 si applicano le disposizioni della L.R. 2/1977 e s.m.i. ed è vietata ogni modificazione morfologica del suolo che possa alterare negativamente le condizioni di sopravvivenza e di equilibrio delle specie vegetali presenti. Tali disposizioni si applicano altresì alle ulteriori alberature di pregio individuate nella Tavola P7.1, ossia a quelle di derivazione comunale, già tutelate dal vigente Regolamento del Verde comunale, ed a quelle definite "meritevoli di tutela" dal PTCP.

2. L'area di rispetto idonea ad assicurare la buona salute della pianta, viene fissata in misura pari a tutta l'ampiezza della chioma e comunque per un raggio non inferiore a 5 metri. In tale area sono vietate le seguenti opere: impermeabilizzazione e compattazione del suolo, movimentazione terra con conseguente alterazione del livello del terreno, spandimento di diserbanti e disseccanti, scavi e deposito materiali. E' inoltre ribadita l'assoluta intangibilità degli esemplari arborei e delle comunità vegetali protette, con riferimento sia agli organi epigei che all'apparato radicale.

3. In caso di filari, il Comune si impegna, in adempimento degli obblighi previsti dalla normativa regionale ed in accordo con la proprietà, al risarcimento delle fallanze con piantine allevate dal seme prodotto dalle piante tutelate.

Art. 2.35 Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura

1. Le disposizioni riguardanti le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee, in riferimento all'utilizzo idropotabile delle medesime.

2. Le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura si articolano in:

- > a) aree di ricarica delle falde, distinte nei seguenti settori:
 - > 1) settori di ricarica di tipo A: aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione;
 - > 2) settori di ricarica di tipo B: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, generalmente comprese tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente identificabile come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale;
- > b) emergenze naturali della falda, costituite dai fontanili.

3. Nei settori di ricarica di tipo A e B richiamati al precedente comma 2 vanno rispettate le disposizioni dell'art. 45 delle norme del PTA e le seguenti ulteriori disposizioni:

- > a) le attività agrozootecniche ed in particolare quelle relative allo spandimento sui suoli agricoli di effluenti zootecnici e fertilizzanti, vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute nelle vigenti norme di settore;
- > b) le aziende agrozootecniche che effettuano operazioni di distribuzione degli effluenti sul campo devono attivare pratiche agronomiche tali da prevenire la dispersione di nutrienti e fitofarmaci

nelle falde acquifere, nonché applicare il Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999 (Direttiva CEE 91/676); per le aziende che ricevono il sostegno finanziario, ai sensi della Politica Agricola Comune (PAC), deve essere garantito il rispetto della condizionalità, istituita dal Reg. CEE 1782/03;

- > c) valgono le disposizioni generali e per settore rivolte al risparmio idrico di cui al successivo art. 2.36 delle presenti norme;
- > d) valgono le seguenti direttive:
 - > 1) deve essere applicata, con particolare riferimento agli areali in classi di infiltrazione potenziale comparativa alta e media come riportate nella Tavola P10c di PTCP e recepite nella Tavola P7.1 del PSC, la disciplina sulla prevenzione, messa in sicurezza o riduzione del rischio relativa ai centri di pericolo di cui all'art. 45, comma 2, lett. a2) delle norme del PTA regionale riportata e dettagliata all'allegato n. 9 del PTCP;
 - > 4) i nuovi sistemi fognari pubblici e quelli realizzati dai soggetti attuatori degli interventi devono essere realizzati con tecnologie e materiali atti a garantirne la 57 tenuta, con particolare riferimento al collegamento tra il collettore e i pozzetti d'ispezione, al fine di precludere ogni rischio d'inquinamento. Le medesime garanzie costruttive debbono essere riservate anche agli altri manufatti in rete (es. impianti di sollevamento ecc.) e alle strutture proprie degli impianti di depurazione. Per tutte le reti ed i manufatti fognari pubblici dovrà essere prevista una verifica della tenuta idraulica, anche ai sensi della disciplina richiamata al precedente punto 3.4a).
- > e) Nei medesimi settori di ricarica di tipo A e B richiamati al precedente comma 2 sono vietati:
 - > 1) l'utilizzazione in agricoltura, ai sensi del D.lgs. 99/1992, di fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue urbane, domestiche ed industriali prodotti all'esterno dei settori suddetti; sono esclusi dal divieto i fanghi di depurazione biologici provenienti dal settore agro-alimentare;
 - > 2) la localizzazione di nuovi stabilimenti industriali considerati a rischio di incidenti rilevanti ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.lgs. 334/1999;
 - > 3) la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi assoggettati al regime di autorizzazione integrata ambientale come individuati nell'Allegato I del D.lgs. 59/2005, nonché l'incremento dei carichi di origine zootecnica con la realizzazione i nuovi allevamenti e ampliamenti che non posseggano un adeguato rapporto fra capi allevati e terreno a titolo reale di godimento disponibile per lo spandimento, o adeguato impianto di depurazione.

4. Nei settori di ricarica di tipo A e B, descritti al precedente comma 2, oltre alle norme di cui ai precedenti commi e fatte salve le norme del PTA regionale, vanno rispettate le seguenti disposizioni:

- > a) Il Piano comunale delle Attività Estrattive (PAE) dovrà garantire che l'esercizio delle attività estrattive, per le quali all'entrata in vigore del PTA regionale non fosse stata approvata la convenzione richiesta dall'art. 12 della L.R. 17/1991 e successive modificazioni, non comporti rischi di contaminazione della falda e, in particolare, non porti a giorno l'acquifero captato ad uso idropotabile; tali attività estrattive sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale per i quali dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;

- > b) Nel settore di ricarica A è vietato l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore diversi dall'acqua negli impianti per scopi geotermici a ciclo chiuso finalizzati al riscaldamento/raffreddamento di ambienti, fermo restando che per qualunque tipologia di tali impianti (chiusi o aperti) è vietato su tutto il territorio l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore, e anche materiali/tecniche di trivellazione/cementazione dei relativi pozzi, potenzialmente inquinanti e/o tossici per le acque sotterranee e le variazioni di temperatura del suolo/sottosuolo che generino inquinamento termico nel tempo. I RUE dovranno contenere disposizioni in tal senso;
- > c) Nel settore di ricarica A è vietato il prelievo di acque sotterranee destinato a scopi 58 geotermici per il riscaldamento/raffreddamento di ambienti ed è altresì vietato lo scarico nelle acque sotterranee delle acque utilizzate per scopi geotermici (di cui all'art. 111 della L.R. 3/1999) al fine del riscaldamento/raffreddamento di ambienti;
- > d) (omissis)²¹
- > e) Nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di adozione del presente Piano, si applicano le seguenti disposizioni:
 - > 1) vale quanto espresso al punto 3d) in riferimento alla messa in sicurezza o riduzione del rischio relativa ai centri di pericolo;
 - > 2) nel RUE devono essere recepiti i criteri ed i principi della gestione sostenibile delle risorse idriche espressi nella "Direttiva concernente Indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne" adottata con Deliberazione della Giunta regionale n. 286/2005;
 - > 3) in particolare per tali aree si applicano le disposizioni volte all'incremento di permeabilità di cui al successivo art. 2.36.

5. (omissis)

6. Per le emergenze naturali della falda, fontanili, di cui al precedente comma 2 lett.b), valgono le seguenti disposizioni:

- > a) in un raggio minimo di 750 m dalla testa del fontanile è fatto divieto del prelievo di acqua; il Comune effettua una prima individuazione delle "zone di tutela", che si riserva con successivo atto di ridefinire prevedendo e stabilendo ulteriori disposizioni volte a tutelare l'integrità dell'area di pertinenza dei fontanili ai fini della salvaguardia degli aspetti ambientali ed ecologici, oltre che della qualità e della quantità della risorsa idrica; si individua la suddetta "zona di tutela", da destinarsi ad azioni di rinaturazione e compensazione ecologica del territorio, in una fascia di almeno 20 metri a partire dal limite dell'invaso e dell'asta, all'interno della quale è fatto divieto di intervenire con qualsiasi lavorazione che possa alterare o diminuire i livelli di naturalità, ivi comprese le attività agricole, quali l'aratura e la concimazione del terreno; il Comune promuoverà, anche attraverso specifici progetti di valorizzazione, il recupero naturalistico dei fontanili ed il potenziamento delle fasce naturali esistenti al loro contorno;
- > b) è fatto divieto di utilizzo degli effluenti di allevamento in agricoltura in un raggio di 750 m dalla testa dei fontanili e nelle "zone di tutela" di cui alla precedente lettera a). ²¹ Trattandosi di norme recepite dal PTCP si è ritenuto opportuno non modificare la numerazione dei commi del suddetto piano. Il termine omissis riportato nel presente comma indica che la relativa disposizione del PTCP non richiede di essere riportata in quanto assoluta nei commi dell'articolo.



Città storica


Art. 2.15 Immobili di pregio storico-tipologico e testimoniale

1. Il PSC individua inoltre nelle Tavole P7.2 e P7.4 gli immobili di pregio storicotipologico e storico testimoniale, sulla base di apposito censimento nel quale si sono considerati in particolare:

- > a) gli edifici rurali tipologicamente distintivi delle forme di organizzazione storica dell'agricoltura della pianura reggiana, così come descritte nelle singole Unità di Paesaggio di cui all'art. 3.1: ville padronali, case coloniche, edifici rurali a corpo unico comprendenti l'abitazione e la stalla/fienile (es. tipologia a portamorta), stalle con fienile sovrastante, barchesse, caselli, pro-servizi minori quali forni e porcilaie, ecc.
- > b) le chiese, gli oratori, i conventi, le edicole e gli altri edifici storici per il culto;
- > c) i complessi produttivi ottocenteschi o del primo novecento isolati nel territorio rurale (ad es. fornaci, essiccatoi, caseifici e simili);
- > d) i manufatti di regolazione del sistema storico delle bonifiche, ossia le chiaviche, botti, idrovore, ponti ed altro;
- > e) gli edifici storici dell'organizzazione sociale, intendendo per essi le sedi storiche del comune, delle scuole, delle organizzazioni politiche, sindacali, associative e cooperative, i teatri storici e gli altri edifici distintivi della organizzazione sociale urbana;
- > f) gli edifici del 1° '900 che rappresentano testimonianze significative dell'architettura di inizio secolo;
- > g) gli edifici del 2° '900 che rappresentano testimonianze significative dell'architettura moderna (questi ultimi sulla base di una prima ricognizione effettuata dall'IBC - Istituto per i Beni Culturali).

2. Il RUE specifica con apposite schede di cui all'elaborato R.4 gli immobili rurali di pregio storico-architettonico, tipologico e testimoniale a partire dall'individuazione contenuta nel PSC, potendo comunque integrare tale individuazione; per ciascuno di essi definisce la relativa categoria di tutela, sulla base della valutazione delle caratteristiche del bene e delle condizioni di conservazione. Per ogni categoria di tutela sono stabilite le modalità di intervento compatibili, ai sensi della L.R. 31/2002 e s.m.i., perseguendo altresì le finalità e gli obiettivi della L.R. 16/2002.

2.2.3 TV.4 – Tutele storico culturali e archeologiche



Articolo 51. Viabilità storica (ex art. 20)

1. La viabilità storica è definita dalla sede storica dei percorsi, comprensiva degli slarghi e delle piazze, nonché dai relativi elementi di pertinenza e di arredo ancora presenti.

2. Il presente Piano attribuisce agli elementi di cui al comma 1 interesse storico-testimoniale e ne persegue la tutela e valorizzazione, da attuarsi attraverso:

- > a) il mantenimento e il ripristino dei tracciati e delle relazioni con le altre componenti storiche e/o paesaggistiche;
- > b) l'utilizzo dei percorsi per la fruizione dei luoghi, anche turistico-culturale;
- > c) la conservazione degli elementi di pertinenza e di arredo.

3. Il presente Piano contiene nella tav. P5a l'individuazione della viabilità storica alla scala territoriale e stabilisce al successivo comma 6 i criteri generali di tutela, articolandoli in base alla funzione assunta attualmente dai tracciati storici.


4. D I Comuni in sede di PSC o di varianti di adeguamento al presente Piano verificano ed integrano alla scala locale le individuazioni di cui al precedente comma 3, al fine di articolare in base all'importanza storica, alle attuali caratteristiche e funzione svolta dai diversi elementi, opportune discipline con riferimento alle direttive di cui al successivo comma 6.

5. P L'individuazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente costituisce adempimento di cui all'art. 24 comma 1 del PTPR. Nelle more di tali adempimenti sono permessi solo gli interventi che non alterino il tracciato e gli elementi di pertinenza storici della viabilità storica individuata nella tav. P5a del presente Piano.

6. D La viabilità storica deve essere sottoposta a specifica disciplina in conformità alle seguenti direttive:



- > a) La sede storica dei percorsi non può essere soppressa né, se di proprietà pubblica, privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità; devono essere inoltre salvaguardati gli elementi di pertinenza i quali, se di natura puntuale (quali pilastri, edicole e simili), in caso di modifica o trasformazione dell'asse viario, possono anche trovare una differente collocazione in coerenza con il significato e la funzione storicamente consolidata.
- > b) Per la viabilità d'impianto storico tuttora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità principale o secondaria o di scorrimento o di quartiere, come definite ai sensi del Codice della Strada, in caso di modifiche e trasformazioni, sia del tracciato che della sede stradale, deve essere tutelata la riconoscibilità dell'assetto storico attraverso il mantenimento percettivo del tracciato e degli elementi di pertinenza.
- > c) Per la viabilità d'impianto storico tuttora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità locale, come definita ai sensi del Codice della Strada, deve esserne tutelato l'assetto storico ancora leggibile, sia fisico che percettivo e ne va favorito l'utilizzo come percorso per la fruizione turistico-culturale del territorio rurale, nonché ne va salvaguardata e valorizzata la dotazione vegetazionale (filari di alberi, siepi). In particolare, sono da evitare allargamenti e snaturamenti della sede stradale ed in caso di necessità di adeguamento del tratto viario alle disposizioni del Codice della Strada, sono da preferire soluzioni alternative all'allargamento sistematico della sede stradale, quali la realizzazione di spazi di fermata, "piazze", per permettere la circolazione in due sensi di marcia alternati.
- > d) Riguardo alla rete dei percorsi non utilizzati per la mobilità veicolare ed aventi uno spiccato interesse storico o paesaggistico, devono essere salvaguardati i tracciati dei 105 percorsi e gli elementi di pertinenza ancora leggibili, con particolare attenzione ai tratti soggetti al pericolo di una definitiva scomparsa, e deve essere perseguito il recupero complessivo della funzionalità e significato della rete, da valorizzare per itinerari di interesse paesaggistico e storico-culturale. Tali percorsi non devono essere alterati nei loro elementi strutturali storici (andamento del tracciato, sezione della sede, pavimentazione, elementi di pertinenza) e se ne deve limitare l'uso, ove possibile, come percorso alternativo non carrabile.
- > e) In tutti i casi di cui alle lett. b), c), d), i tratti di viabilità storica ricadenti nei centri storici, o nelle loro aree di integrazione storico-paesaggistica, devono essere regolati dalla disciplina prevista per le zone storiche, con particolare riferimento alla conservazione della sagoma dei tracciati, nonché degli elementi di pertinenza meritevoli di tutela.

2.2.4 TV.5 – Rischi naturali, industriali e sicurezza



Dissesto idraulico e rischio idrogeologico

Fasce PTCP - PAI del Reticolo Principale e secondario Collinare Montano del distretto Po (ITN008) ai sensi nella direttiva alluvioni 2007/60/CE - PGRA primo ciclo 2015

-  fascia A - alluvioni frequenti - H - P3 (art. 66 del PTCP)
-  fascia B [comprende A] - alluvioni poco frequenti - M - P2 (art. 67 del PTCP)
-  fascia C [comprende A-B] - alluvioni rare - L - P1 (art. 68 del PTCP)
-  Zone potenzialmente interessabili da dissesto idraulico esterne alle fasce A e B (art. 58 c.2 del PTCP)



Fasce PAI del Reticolo Principale modificate dalla proposta di variante al PGRA secondo ciclo (Deliberazioni 7 e 8 del 20/12/2019 della Conferenza Istituzionale Permanente), in fase di approvazione, per le quali vige regime normativo di salvaguardia

-  fascia A - alluvioni frequenti - H -
-  fascia B [comprende A] - alluvioni poco frequenti - M -
-  fascia C [comprende A-B] - alluvioni rare - L -

Scenari di pericolosità indicati dal PGRA primo ciclo 2015, confermati nella proposta di variante 2019, secondo ciclo, per il Reticolo Secondario di Pianura del distretto Po (ITN008) - D.G.R. 1300/2016

-  H - P3 alluvioni frequenti: tempo di ritorno tra 20 e 50 anni - elevata probabilità (art. 68bis del PTCP)
-  M - P2 alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni (art. 68bis del PTCP)

Articolo 68. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

1. P Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti, ai sensi della L. 225/1992 e della L.R. 01/2005, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano. I

Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.

2. D Compete agli strumenti urbanistici comunali regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.

3. P Il Piano indica con apposito segno grafico nelle tavole P7, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche o le azioni programmate per la difesa del territorio. Allorché detti interventi saranno realizzati, il limite della Fascia B si intenderà coincidente con il tracciato dell'opera idraulica eseguita.

4. D Nei territori ubicati in fascia C, ricompresi tra il "limite della Fascia C" stessa ed il "limite di Progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole P7, nei quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi del D.Lgs 152/2006, i Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio. Al fine di minimizzare le stesse, applicheranno, fino alla avvenuta realizzazione delle

opere o delle azioni di mitigazione, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, fatto salvo quanto altro previsto dalla L. 365/2000.

5. D Qualora nella tav. P7 siano rappresentati sia il suddetto "limite di Progetto tra la Fascia B e la Fascia C", sia il "limite della Fascia B", cioè con valutazione idraulica condotta nell'ambito del presente Piano, in tale porzione di territorio, i Comuni sono tenuti ad applicare, fino alla avvenuta realizzazione delle opere o azioni idrauliche di difesa del territorio, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B. Tale disposizione non si applica al caso in cui il "limite di Progetto tra la Fascia B e la Fascia C" sia esterno alla Fascia B esistente.

6. D I futuri aggiornamenti delle Fasce B di progetto, mediante variante al presente Piano, prevederanno l'ubicazione del limite di progetto per le sole categorie con richiesta di protezione elevata e molto elevata, alle quali corrispondono rispettivamente:

- > a) Aree a richiesta di protezione elevata: territorio urbanizzato, aree industriali e commerciali, reti stradali e ferrovie, discariche per rifiuti non pericolosi, impianti di trattamento di compostaggio/inceneritori, aree campeggio, impianti di depurazione;
- > b) Aree con richiesta di protezione molto elevata: siti industriali a rischio, aeroporti, discariche per rifiuti pericolosi.

Rischio sismico

Classi degli effetti locali attesi in caso di evento sismico (art. 75 del PTCP)



limite tra classe G (zone soggette ad amplificazione per presenza di sedimenti fini con caratteristiche meccaniche scadenti) e classe C (zone soggette ad amplificazione per motivi stratigrafici). Per queste classi si richiede il II livello di approfondimento

classe F - zone soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale

Zone suscettibili di instabilità riportate nella Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) del Quadro Conoscitivo, delimitate all'interno della classe F (art. 11 L. 77/2009)



III livello di approfondimento richiesto



Città storica



Territorio comunale

Articolo 75. Riduzione del rischio sismico e microzonazione sismica

1. La "Carta degli effetti attesi" (tav. P9a) ha l'obiettivo di perseguire la riduzione del rischio sismico e di agevolare gli adempimenti dei Comuni in materia, definendo gli scenari di pericolosità sismica locale con riguardo a tutto il territorio provinciale, identificando le parti di territorio suscettibili di effetti di sito e di altri tipi di effetti locali, in coerenza con la metodologia e le disposizioni nazionali e regionali in materia. Dalla suddetta tav. P9a è stata derivata la carta di sintesi P9b denominata "Carta dei livelli di approfondimento".

2. D Il presente Piano e gli strumenti urbanistici comunali realizzano tre livelli di approfondimento in conformità alle disposizioni in materia di prevenzione del rischio sismico e di microzonazione sismica, a seconda delle finalità e delle applicazioni, nonché degli scenari di pericolosità locale. Tali indagini sono

descritte, per il livello di approfondimento in capo al presente Piano, nella Relazione dell'Allegato 6 del QC e per i livelli successivi dovranno essere descritte in apposita Relazione di piano che indicherà esplicitamente il livello di approfondimento eseguito, le indagini effettuate ed i risultati ottenuti, e saranno corredate da una Cartografia di microzonazione sismica.

Costituiscono riferimento tecnico per i tre livelli di approfondimento gli Allegati alla Del.A.L. n.112/2007 "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" così come aggiornati dalla DGR 2193/2015.

3. D La "Carta degli effetti attesi" (tav. P9a) distingue le aree sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico e, fatte salve le prescrizioni maggiormente limitative in materia di dissesto idrogeologico, individua le necessarie indagini ed analisi di approfondimento che devono essere effettuate dagli strumenti di pianificazione a scala comunale:

A) Frane attive e quiescenti: aree 1, parte delle aree 2 (solo frane quiescenti) della "Carta delle aree suscettibili ad effetti locali" (All.6 del QC) e Aree a rischio idrogeologico molto elevato. Gli utilizzi del territorio sono in genere già limitati da specifiche norme che non consentono la realizzazione di nuove costruzioni e infrastrutture. Nel caso di eventuali interventi di consolidamento e messa in sicurezza di edifici esistenti, le indagini e gli studi dovranno valutare, oltre al fattore di amplificazione per caratteristiche litologiche, anche le condizioni di stabilità dei versanti, tenendo conto delle sollecitazioni sismiche. Per quanto riguarda la Microzonazione sismica MZS, è richiesto un approfondimento di III livello.

B) Frane attive e quiescenti su pendii con acclività > 15°: zone in cui si ha la sovrapposizione delle aree della classe precedente (A) con le aree 8 della "Carta delle aree suscettibili ad effetti locali" (All.6 del QC). In questi versanti instabili e potenzialmente instabili, in caso di dislivello > 30 m, oltre alle indicazioni riportate per la classe (A), gli studi dovranno valutare anche un incremento di sollecitazione sismica dovuto alla morfologia del terreno (All.A2.2 DGR 2193/2015). Per quanto riguarda la MZS, è richiesto un approfondimento di III livello.

C) Zone soggette ad amplificazione per motivi stratigrafici: depositi alluvionali, di fondovalle e terrazzati del settore appenninico - Aree 3 della "Carta delle aree suscettibili ad effetti locali" (All.6 del QC), detriti di versante, frane quiescenti escluse, su pendii < 15° (parte delle aree 2), zone con ghiaie di conoide del margine appenninico-padano (aree 9), depositi di origine antropica (aree 4), depositi del substrato con $V_{s30} < 800$ m/s (aree 5) e zone a intensa fratturazione (aree 7). In queste aree è ritenuta sufficiente la valutazione del fattore di amplificazione litologico.

Per quanto riguarda la MZS è richiesto un approfondimento di II livello, ma nel caso si riscontrino le condizioni di cui all'All.A1 (DGR 2193/2015), occorrerà valutare gli effetti attesi con le procedure del III livello.

D) Zone soggette ad amplificazione per motivi stratigrafici ricadenti su pendii con acclività > 15°: aree della precedente classe (C) sovrapposte alle aree 8 ("Carta delle aree suscettibili ad effetti locali" All.6 del QC). Oltre alle indicazioni riportate per la classe C, in caso di dislivello > 30 m, gli studi dovranno valutare anche un incremento di sollecitazione sismica dovuto alla morfologia del terreno (All.A2.2 citata delibera regionale). Per quanto riguarda la MZS è richiesto un approfondimento di II livello integrato da un'analisi di stabilità del pendio, mentre, nel caso si riscontrino le condizioni di cui all'All.A1 (DGR 2193/2015), occorrerà valutare gli effetti attesi con le procedure del III livello.

E) Zone soggette ad amplificazione per soli effetti topografici: aree 8 che intersecano la classe 6 ("Carta delle aree suscettibili ad effetti locali" All.6 del QC). In queste aree, in caso di dislivello > 30 m, dovrà essere valutato il fattore di amplificazione topografico (All.A2.2 DGR 2193/2015). In particolare, gli effetti dell'amplificazione topografica saranno da approfondire in corrispondenza dei tratti di versante con accentuate variazioni di pendenza. Per quanto riguarda la MZS, è richiesto un approfondimento di II livello.

F) Zone soggette a liquefazione, corrispondenti alle aree 10 e 12 ("Carta delle aree suscettibili ad effetti locali" All.6 del QC). In queste zone dovranno essere valutati, oltre al fattore di amplificazione litologico, anche il potenziale di liquefazione e gli eventuali cedimenti. Per quanto riguarda la MZS, è richiesto un approfondimento di III livello.

G) Zone soggette a cedimenti: aree 11 ("Carta delle aree suscettibili ad effetti locali" All.6 QC). Queste zone sono potenzialmente soggette ad amplificazione e cedimenti per presenza di sedimenti fini, limi e argille, con caratteristiche meccaniche scadenti. Dovranno essere stimati il fattore di amplificazione litologico e i potenziali cedimenti.

Per quanto riguarda la MZS, è richiesto un approfondimento di II livello, ma nel caso le prove geognostiche indichino proprietà meccaniche scadenti, occorrerà stimare i cedimenti attesi con le procedure di III livello.

H) Zone in cui non sono attesi effetti locali: aree 6 ("Carta delle aree suscettibili ad effetti locali" All.6 del QC). Queste aree possono essere considerate come bedrock sismico affiorante, quindi in fase di pianificazione urbanistica comunale, dovranno essere svolte solo le indagini per la verifica della profondità del substrato roccioso e per la valutazione del parametro Vs. Per quanto riguarda la MZS, è richiesto un approfondimento di I livello nel caso risultasse $V_{s30} > 800$ m/s e lo spessore delle coperture < 3 m, altrimenti dovrà essere valutato il fattore di amplificazione litologico con le procedure del II livello.

4. D Il presente Piano, mediante la "Carta dei livelli di approfondimento" (tav. P9b), individua i diversi gradi di indagine a cui dovranno fare riferimento gli strumenti urbanistici comunali:

- > a) I livello corrisponde alla classe H
- > b) II livello corrisponde alle classi C, D, E, G
- > c) III livello corrisponde alle classi A, B, F

5. D Le tav. P9a e P9b devono essere recepite dagli strumenti urbanistici con riguardo

all'intero territorio comunale e devono essere integrate ad una scala di maggior dettaglio

nel PSC, limitatamente a:

- > a) territorio urbanizzato (si veda def. in Allegato 5 NA)
- > b) territorio urbanizzabile (si veda def. in Allegato 5 NA);
- > c) gli agglomerati posti in territorio rurale di dimensioni significative (ad es. insediamenti nastriformi attestati su viabilità, nuclei situati in continuità del territorio urbanizzato, etc.);
- > d) fasce di territorio riguardanti le reti infrastrutturali di nuova previsione (per la mobilità, acquedottistiche, fognarie, energetiche e relativi impianti tecnologici) ed i corridoi destinati al potenziamento e alla razionalizzazione dei sistemi per la mobilità.

Le indagini e le analisi devono essere estese ad un'adeguata fascia limitrofa alle aree sopra citate, le cui caratteristiche sono potenzialmente in grado di influenzare i risultati della MZS. La zona da indagare e la scala di restituzione degli elaborati sono commisurate alla criticità, alle dimensioni dell'area ed all'importanza dell'opera da realizzare, in relazione anche all'eventuale interesse pubblico. In relazione all'Art. A-3 della L.R. 20/2000, i risultati di tali indagini possono trovare applicazioni anche nei Piani di Protezione Civile.

6. D Limitatamente alle aree di cui al precedente comma 5, per la sua elaborazione ed approvazione in conformità al punto 4.1 dell'All. A DGR 2193/2015, il PSC dovrà:

- > a) individuare le aree che non necessitano di approfondimento (classe H, comma 3 del presente articolo), in quanto pericolo assente o trascurabile. In particolare, poiché il fenomeno dell'amplificazione dovuta alla presenza di depositi incoerenti interagisce con le opere antropiche di superficie solo in caso di spessori > 3 m, in fase di pianificazione a scala comunale dovranno prioritariamente essere determinati gli spessori delle coperture e la profondità del substrato per escludere le parti del territorio non interessate dal fenomeno.
- > b) individuare le aree che necessitano di II o III livello di approfondimento per valutare la pericolosità sismica ossia l'aumento del rischio sismico, in relazione al carico urbanistico e funzionale ammesso o previsto dal Piano. Tale valutazione è richiesta anche in caso di significativi interventi di trasformazione urbanistica entro il perimetro del territorio urbanizzato.
- > c) realizzare la MZS semplificata nelle aree che necessitano del II livello di approfondimento di cui al punto precedente.

7. D Il PSC, in coerenza degli esiti delle valutazioni di cui al comma 6, per le parti del territorio che risultano maggiormente esposte a pericolosità sismica, deve fornire prescrizioni e indirizzi necessari alla progettazione degli strumenti urbanistici comunali (POC e RUE) ai quali compete la disciplina attuativa delle trasformazioni del territorio considerato.

8. I Le indagini realizzate negli approfondimenti comunali possono fornire anche indicazioni per la scelta localizzativa degli edifici e per la progettazione preliminare degli interventi. Restano ferme le indagini e gli studi integrativi richiesti per la progettazione e la realizzazione delle opere.

9. D Ai fini delle confrontabilità geografica digitale e per favorire lo scambio delle informazioni per l'implementazione del QC degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, gli elaborati cartografici previsti al presente articolo, nonché i dati utilizzati per la loro redazione devono essere realizzati in conformità al punto A.1 della Del.C.R. 135 28/05/2003 n. 484 e devono essere resi disponibili agli Enti anche in formato vettoriale.


10. D Nelle more dell'adeguamento dei PSC al presente Piano, ai sensi all'art. 106 comma 1, ed al fine ridurre il rischio sismico, i Comuni già dotati di PSC, in sede di formazione del POC e per i soli ambiti di competenza del medesimo Piano Operativo, dovranno:

- > a) approfondire ed integrare ad una scala di maggior dettaglio la "Carta degli effetti attesi"
- > b) esplicitare quanto richiesto al comma 6;
- > c) fornire le indicazioni previste al comma 7 per la scelta localizzativa degli edifici e per la progettazione preliminare degli interventi.

In caso di significativi interventi di trasformazione urbanistica nel perimetro del territorio urbanizzato, i Comuni dovranno esplicitare la eventuale necessità di studio di approfondimento di III livello per la valutazione della sostenibilità dell'intervento.

11. D I PSC che risultano adottati alla data di approvazione delle presenti norme, devono essere approvati in conformità al presente Piano.

2.2.5 TV.6 – Vincoli e tutele per il Centro storico



Immobili vincolati ai sensi del D.lgs 42/2004



 unità fabbricative e relative pertinenze

 piazze e monumenti

 unità fabbricative completamente o parzialmente comprese nel perimetro di vincolo

Edifici ricadenti nei perimetri di vincolo con categoria di tutela a restauro

Cfr. elaborato SQ_D.4 Disciplina particolareggiata del Centro storico



 categoria 1: restauro scientifico

 categorie 2.A e 2.B: restauro e risanamento conservativo

Classificazione tipologica



 delimitazione delle unità fabbricative

A complesso pubblico di impianto monumentale

B complesso di carattere religioso

C complesso di origine difensiva

D edifici per collettività A- alberghi, pensioni, etc. ; B- palazzetto dello sport ; C- scuole ; D- mense ; E- convitti ; F- caserme ; G- altro

E edificio a corte

F edificio a schiera

G edificio in linea

H 'condominio'

I edificio a villa

M edificio produttivo

N1 edificio d'angolo

N2 altri

3 Elenco riepilogativo delle opere

Allo scopo di ridurre i consumi energetici e promuovere l'efficienza dell'edificio è stato selezionato il seguente intervento descritto nel seguito.

3.1 Installazione nuovi serramenti

I locali destinati ad uffici sono quelli maggiormente utilizzati e per essi è prevista l'installazione di nuovi serramenti sul lato interno dei serramenti esterni esistenti. I nuovi serramenti saranno caratterizzati da elevate prestazioni energetiche, che saranno maggiorate dal contributo dei serramenti esistenti che vengono mantenuti per mantenere intatto l'aspetto esterno dell'edificio, soggetto a vincoli ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali).

I nuovi serramenti avranno le seguenti caratteristiche:

- > Tipo di apertura:
 - > Ad anta verso l'interno;
- > Trasmittanza Termica $\leq 1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- > Telaio in alluminio;
- > Vetrocamera (valore di trasmittanza $U_g \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$).



Si prevede il Colore RAL 1013, che comunque sarà valutare con la committenza per ogni serramento;

4 Normative di riferimento

I lavori saranno realizzati a "perfetta regola d'arte" ed in osservanza a tutte le leggi, prescrizioni e norme che regolano la qualità, la sicurezza e le modalità di esecuzione e installazione dei lavori stessi.

In particolare saranno osservate le seguenti leggi, regolamenti e norme:

Edilizia e Lavori pubblici, Sicurezza

- > D.P.C.M. del 01.03.1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- D.P.R. n.503 del 24.07.1996: "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";
- > D.P.R. n.380 del 06.06.2001: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- D. Lgs 9 aprile 2008 n° 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- > D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- > Norme generali per l'igiene del lavoro D.P.R. 303/56.

Normativa specifica di settore

- > D.M. 17/01/2018 – Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni";
- D.Lgs 16 giugno 2017, n. 106 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011;
- > Legge 17 febbraio 1992, n. 179 "Norme sull'edilizia residenziale pubblica";
- Legge n.447 del 26.10.1995: "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativi decreti attuativi;
- > R.D. 16.11.1939, n. 2231 - "Norme per l'accettazione delle calci";
- UNI 6782 - "Gessi per l'edilizia";
- > ISO 10545 - "Norma ISO di riferimento per quanto riguardano le prestazioni delle pavimentazioni in piastrelle ceramiche;
- Circolare Min LL.PP. 13001 del 22-11-1974 – Requisiti fisico tecnici per le costruzioni ospedaliere;
- > Norme Tecniche emanate da Enti aventi titolo (ULSS, ISPEL, UNI, CEI) ed applicabili all'opera in oggetto.

Leggi e norme relative alla tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro

- > D.Lvo 15 novembre 1999, n°528 – "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14/8/96 n. 494 recante attuazione alla direttiva 92/57/CEE concernente prescrizioni minime di sicurezza ed salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili".

- D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 Attuazione della direttiva 2003/10/CE – Sicurezza sul lavoro – Rumore;
- > D.Lgs 9 aprile 2008 nr. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- > D.Lgs 9 aprile 2008 nr. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Leggi e norme relative all'edilizia e igiene

- > D.P.C.M. del 01.03.1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- Legge n.447 del 26.10.1995: "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativi decreti attuativi;
- > D.Lgs n.31 del 01.02.2001: "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano";
- regolamenti edilizi e di igiene applicabili;
- > regolamento dell'ente distributore dell'acqua potabile;
- prescrizioni e raccomandazioni delle A.S.L., INAIL ex I.S.P.E.S.L., ecc. in materia di igiene e di prevenzione infortuni.

Leggi e norme relative alla qualità

- > Norma UNI-ISO 8402 – "Qualità. Terminologia".
- Norma UNI-EN-ISO 9000 – "Regole riguardanti la conduzione aziendale per la qualità e l'assicurazione (o garanzia) della qualità. Criteri di scelta o di utilizzazione".
- > Norma UNI-EN-ISO 9001 – "Sistemi di qualità. Criteri per l'assicurazione (o garanzia) della qualità nella progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione ed assistenza".
- Norma UNI-EN-ISO 9002 – "Sistemi di qualità. Criteri per l'assicurazione (o garanzia) della qualità nella fabbricazione e nell'installazione".
- > Norma UNI-EN-ISO 9003 – "Sistemi di qualità. Criteri per l'assicurazione (o la garanzia) della qualità nei controlli e collaudi finali".
- Norma UNI-EN-ISO 9004 – "Criteri riguardanti la conduzione aziendale per la qualità ed i sistemi di qualità aziendali".

Leggi e norme relative al rendimento energetico nell'edilizia

- > D.M. 26 giugno 2015, Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici;
- D.M. 26 giugno 2015, Adeguamento del D.M. 26 giugno 2009 – Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
- > UNI/TS 11300 – 1, Prestazioni Energetiche degli Edifici Parte 1: Determinazione del Fabbisogno di energia Termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;

- UNI/TS 11300-2, Prestazioni Energetiche degli Edifici – Parte 2: Determinazione del Fabbisogno di Energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione in edifici non residenziali;
- > UNI/TS 11300 – 3, Prestazioni Energetiche degli Edifici – Parte 3: Determinazione del Fabbisogno di Energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;
- UNI/TS 11300 – 4, Prestazioni Energetiche degli Edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria;
- > UNI/TS 11300 – 5, Prestazioni Energetiche degli Edifici – Parte 5: Calcolo dell'energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili;
- UNI/TS 11300 – 6, Prestazioni Energetiche degli Edifici – Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili;
- > UNI 10349-1, UNI 10349-2, UNI 10349-3 (Marzo 2016): Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici;
- UNI EN 15193 – Prestazione Energetica degli Edifici – Requisiti Energetici per illuminazione;
- > Raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli edifici – Determinazione dell'Energia Primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell'edificio e successive norme tecniche che ne conseguono;
- D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 – Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- > CEI UNI EN 16247 parti da 1 a 4 – Diagnosi Energetiche.

Leggi e norme relative alla prevenzione incendi

- > D.P.R. 01 agosto 2011 n. 151 "Schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi";
- D.M. 07 agosto 2012 "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151" (sostituisce il D.M. 4 maggio 1998).
- > D.M. del 16.02.2007: "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione";
- D.M. del 09.03.2007: "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

Leggi e norme relative alle pratiche edilizie

- > D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e s.m.i "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 2015, n. 124;

- > Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (GU n.192 del 18-8-1990)" (S.C.I.A.);
- D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137";
- > LEGGE 30 luglio 2010 n. 122 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
- LEGGE 23 luglio 2009 n. 99 Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
- > D.Lgs. 29.03.2010 n. 56 Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE;
- D.M. 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";
- > D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale".